

# STATUTO

## dell'associazione di volontariato "Circolo Legambiente Lario Sponda Orientale"

### **Art. 1. Denominazione**

È costituita l'Associazione di volontariato denominata Circolo Legambiente Lario Sponda Orientale che si ispira ai principi e alle finalità dell'Associazione Nazionale Legambiente Onlus.

L'associazione ha sede in Bellano, presso la stazione ferroviaria, binario 1, lato sud.

La sua durata è a tempo indeterminato.

### **Art. 2. Finalità**

Il Circolo Legambiente Lario Sponda Orientale opera per la tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e del paesaggio nel quadro di uno sviluppo sostenibile, inteso come un corretto equilibrio tra esseri umani e natura e sull'uso appropriato delle risorse naturali in nome delle attuali e future generazioni.

E' un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non ha fini di lucro ed è indipendente da partiti e sindacati. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 3. Attività**

Il Circolo Legambiente Lario Sponda Orientale, per raggiungere la finalità di cui all'articolo precedente, opera concretamente per promuovere:

- a) la partecipazione di donne e uomini alla difesa e al miglioramento della qualità della vita, favorendo una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- b) la realizzazione di iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa del territorio, del paesaggio e della natura anche attraverso la valorizzazione dei prodotti e dei servizi di qualità ed ecosostenibili;
- c) la diffusione dell'informazione e dello scambio di conoscenze tra i diversi soggetti che si occupano di ambiente;
- d) l'organizzazione di campi di volontariato, per il recupero e la valorizzazione ambientale;
- e) l'organizzazione di proposte di educazione ambientale e di conoscenza di zone di interesse naturalistico e storico;
- f) l'educazione ambientale di bambine/i, ragazze/i e insegnanti, in particolare attraverso progetti locali che s'inquadrano nelle campagne e nei progetti nazionali di Legambiente;
- g) azioni a tutela delle specie animali e vegetali nei loro ecosistemi;
- h) la diffusione di un turismo sostenibile che valorizzi la conoscenza storico-naturalistica e la fruizione del paesaggio lago-monti con strutture e servizi leggeri di accoglienza e l'uso del mezzo pubblico di trasporto;
- i) la tutela dell'ambiente e del paesaggio attraverso gli strumenti più idonei quali la presentazione di segnalazioni, osservazioni, opposizioni, ricorsi, denunce, querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

#### **Art. 4. I soci**

Possono essere soci coloro che

- a) condividendo le finalità dell'Associazione, cooperano alla loro realizzazione;
- b) accettano le norme del presente Statuto e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c) versano la quota associativa annuale ed eventuali quote suppletive stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere persone fisiche e giuridiche nonché altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Tutti i soci e le socie hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione.

Coloro che hanno raggiunto la maggiore età hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di approvare le modifiche statutarie, in caso di soci minorenni gli stessi saranno rappresentati nei rapporti con l'Associazione dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Hanno altresì il diritto di svolgere il lavoro comunemente concordato.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale acquisite dall'Associazione.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta, per mezzo della compilazione dell'apposito modulo di richiesta di adesione, al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

La qualità di socio viene meno in seguito a delibera del Direttivo nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) comportamento non conforme alle finalità dell'associazione;
- d) mancato rispetto delle norme statutarie e delle delibere prese dagli organi sociali.

La perdita di qualità di socio nei casi a) e b) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione (casi c e d), la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

L'attività del socio-volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio-volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

La qualità di socio-volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

I soci hanno diritto a ricevere la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività.

#### **Art. 5. Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

#### **Art. 6. Assemblea dei soci**

L'Assemblea sovrana dei soci, composta da tutti gli associati, può essere ordinaria o straordinaria.

I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.

Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione oppure mediante comunicazione via e-mail o fax agli associati o consegnata a mano, almeno dieci giorni prima della riunione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.

#### **Art. 7. Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Ha il compito di:

- a) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale ad eccezione delle decisioni inerenti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione - di competenza dell'assemblea straordinaria;
- c) nominare e revocare i membri del Consiglio direttivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario dell'associazione firmati dal presidente e dal segretario stesso e trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

#### **Art. 8. Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: per deliberare in merito a modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 9. Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna e resta in carica per quattro anni.

In particolare:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b) attua le direttive generali stabilite dall'assemblea;
- c) promuove ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- d) assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione;
- e) predispose il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea;
- f) delibera la decadenza dei soci;

- g) nomina tra i suoi membri il Presidente dell'associazione;
- h) può nominare un Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
- i) può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio direttivo si raduna almeno una volta al mese oppure, su invito del presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal socio più anziano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dai membri del Direttivo presenti alla riunione.

#### **Art. 10. Presidente**

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, un Consigliere Delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11. Patrimonio dell'Associazione**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle entrate provenienti da convenzioni con enti locali, ai sensi dell'art.7 della legge n.266/91;
- e) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f) da tutti gli altri proventi, anche proveniente da attività di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali;
- g) da eventuali eredità ricevute o acquisite nell'esercizio dell'attività sociale.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

#### **Art. 12. Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio deve rappresentare, con chiarezza e precisione la situazione contabile, professionale, economica e finanziaria dell'Associazione.

**Art. 13. Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto a fini di solidarietà sociale ad altra organizzazione avente analoga attività/finalità.

Il patrimonio devoluto non potrà essere, in alcun modo, distribuito tra i soci.

**Art. 14. Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991 n. 266, al D.Lgs.n.460/97, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Approvato dall'Assemblea straordinaria  
Bellano, 17 marzo 2014